



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

ACCORDO RELATIVO AI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI SOTTODIMENSIONATE AI DSGA TITOLARI IN ISTITUZIONI SCOLASTICHE NORMODIMENSIONATE

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018,

- VISTO** l'art. 19, c. 5 bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 4, c. 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- VISTO** l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- VISTI** gli articoli 3 e 5 dello schema di Decreto Interministeriale relativo alla definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale ATA per l'anno scolastico 2020/2021;
- VISTO** l'art. 5, c. 7, dello schema di Decreto Interministeriale sopra citato, che demanda alla contrattazione decentrata regionale la definizione dei criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare o da assegnare a DSGA di istituzioni scolastiche normodimensionate;
- VISTE** le indicazioni contenute nella nota ministeriale 06 maggio 2021, prot. DGPER 14196;
- PRESO ATTO** che, sulla base delle suddette indicazioni, le scuole sottodimensionate dovranno essere affidate – a titolo di incarico aggiuntivo – a DSGA di ruolo in servizio su un'istituzione scolastica normodimensionata;
- VERIFICATO** che, per le ragioni sopra esposte, in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto non potranno essere attivati posti aggiuntivi, relativi al profilo di DSGA, rispetto a quanto determinato in organico di diritto;

individuano i seguenti criteri al fine di assegnare le istituzioni scolastiche sottodimensionate ai DSGA titolari in istituzioni normodimensionate.

- 1) Va riconosciuta la priorità nell'assegnazione delle sedi sottodimensionate ai sensi dell'art. 19, c. 5 bis, citato in premessa - come modificato dall'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - ai DSGA in servizio nella provincia e assegnatari nell'a.s. 2020/2021 dell'incarico aggiuntivo sulla medesima istituzione, su base volontaria.
- 2) Qualora il sottodimensionamento sia intervenuto a seguito delle iscrizioni per l'a.s. 2021/2022, la priorità di cui al punto 1) spetta al DSGA titolare nell'a.s. 2020/2021.



- 3) Non ricorrendo le condizioni di cui ai punti 1) e 2), a domanda saranno assegnati alle scuole sottodimensionate i DSGA in servizio nell'a.s. 2021/2022 in scuole della provincia appartenenti al medesimo ciclo scolastico.
- 4) In subordine, a domanda saranno assegnati alle scuole sottodimensionate i DSGA in servizio nell'a.s. 2021/2022 in scuole della provincia appartenenti ad altro ciclo scolastico.
- 5) Qualora, nei casi previsti ai punti 3) e 4), concorrano più DSGA, il dirigente dell'Ufficio scolastico territorialmente competente individuerà, con provvedimento motivato, l'aspirante che garantisca la miglior funzionalità del servizio.
- 6) In caso di assenza di istanze di assegnazione alle istituzioni scolastiche sottodimensionate, il dirigente dell'Ufficio scolastico territorialmente competente – sentite le OOSS – attribuirà, a titolo di incarico aggiuntivo, la scuola sottodimensionata a un DSGA in servizio nella provincia su scuola normodimensionata, preferibilmente nel medesimo ciclo scolastico, garantendo la funzionalità delle istituzioni scolastiche coinvolte – con riferimento alla loro tipologia ed alle loro peculiarità, nonché al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali, nonché ad ogni altra specifica situazione ritenuta rilevante – e assicurando che sia rispettato il principio di facile raggiungibilità delle sedi di assegnazione.

